





# Il commercialista telematico

## Le Mazzantine: ricerche sul Diritto Societario

a cura del Rag. Roberto Mazzanti

 IL CASO: SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – LE DELEGHE FUNZIONALI	
 DATA: 17 MAR. 08	
 PREMESSA - SCOPO DELLA "MAZZANTINA"	<p><i>Lo scopo della 29.ma "Mazzantina" è quello di indagare sul <b>consiglio di amministrazione nella s.r.l. e sulle deleghe di funzioni</b> dal consiglio stesso a singoli amministratori.</i></p> <p><i>L'esigenza dell'indagine nasce dalla considerazione che, ancora oggi, questo sistema amministrativo viene troppo frettolosamente inserito nella s.r.l. ricalcandolo puramente e semplicemente sul modello della s.p.a., praticando un rapido "copia e incolla".</i></p> <p><i>In realtà, lo spirito della riforma del 2003 prevede per la s.r.l. sul punto una tale libertà di scelta, che spesso si potrebbe definirla una <b>società in nome collettivo a responsabilità limitata</b>.</i></p>
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SPA E NELLA SRL	<p><i>Per poter meglio comprendere l'ambito del nostro lavoro di indagine, dobbiamo partire da <b>quanto è accaduto con la riforma</b> del diritto societario del 2004.</i></p> <p><i>Prima della riforma, era principio consolidato che la società a responsabilità limitata fosse una piccola s.p.a., dati i continui richiami alla società per azioni contenuti nella disciplina codicistica della srl.</i></p> <p><i>A conferma di questo principio, lo stesso art.2487 c.c. prevedeva che si applicassero all'amministrazione della srl le norme stabilite dagli articoli 2381 e seguenti.</i></p> <p><i>Oggi la situazione in materia appare ed è <b>molto diversa</b>.</i></p> <p><i>Una rapida consultazione delle pagine del Codice Civile permette di evidenziare subito queste caratteristiche:</i></p> <p><i>1. <b>doveri degli amministratori</b> = nella s.p.a. vengono indicati espressamente; nella s.r.l. molto blandamente – confrontare gli articoli 2475-ter e 2476 con quelli previsti per la società per azioni (da 2390 a 2394);</i></p>
COMPITI E DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI NELLA SPA E NELLA SRL.	

# Il commercialista telematico

I PUNTI DI CONTATTI  
TRA LE DUE SOCIETA'

2. **compiti degli amministratori** = nella srl non è previsto che l'amministrazione competa esclusivamente agli amministratori<sup>1</sup>; il che consente di attribuire competenze in questo senso perfino **ai soci o ad estranei**; nella s.p.a., invece, solo gli amministratori possono esercitare tale funzione, in virtù del disposto dell'art.2380-bis;

3. **funzionamento del c.d.a.** = nella s.p.a. è minuziosamente regolato dal Codice Civile (artt.2381 e segg); nella s.r.l. è lasciato alla libera determinazione dei soci (art.2475, 3° e 4° comma) e **non esiste alcun richiamo all'art.2381.**

**Unico punto di contatto** nella disciplina delle due società sta nell'art.2475, 5° comma, che attribuisce in modo esclusivo alla competenza dell'organo amministrativo:

**1) la redazione del progetto di bilancio;**

**2) la redazione dei progetti di fusione e di scissione;**

**3) la decisione di aumento del capitale sociale (se attribuita dall'atto costitutivo).**

In sostanza, i punti di contatto tra le due società, in materia di amministrazione, sono i **compiti di gestione e rappresentanza e le relative responsabilità** che hanno i singoli amministratori; per il resto, la s.r.l. si presenta come un quaderno dalle pagine bianche, in cui i soci – entro limiti molto ampi – possono scrivere la disciplina voluta.


**I limiti sono talmente ampi che –appunto- i soci possono avocare o riservare a se stessi alcuni compiti gestionali che nella s.p.a. sarebbe impensabile non affidare agli amministratori.**

Si veda in proposito l'art.2479, primo comma, il quale esordisce affermando che **i soci decidono sulle materie a loro riservate dall'atto costitutivo.**


Non è un caso che l'art.2476, penultimo comma, introduca la **responsabilità solidale (con gli amministratori) dei soci che hanno deciso od autorizzato** intenzionalmente il compimento di atti dannosi per la società, per i soci o per i

<sup>1</sup> Nel corpo normativo della s.r.l. non è stato riprodotto l'art.2380-bis c.c..

# Il commercialista telematico

	<p>terzi.</p>
<p> LE DELEGHE DI FUNZIONE.</p> <p>NELLA S.P.A. IL C.D.A. È SOVRANO.</p> <p>NELLA S.R.L. SONO I SOCI I VERI SOVRANI.</p>	<p><i>Date le premesse di cui sopra, risulta chiaro che nella s.p.a. il Consiglio di amministrazione, una volta insediatosi, potrà decidere al suo interno l'eventuale utilizzo di deleghe di funzione, una volta che lo Statuto o l'assemblea consenta tale facoltà, senza che però l'assemblea stessa o lo Statuto vada al di là di una mera previsione di tale caratteristica.</i></p> <p><i>In ultima analisi, lo Statuto o l'assemblea dispongono che il c.d.a. "possa" delegare alcune sue funzioni ad un comitato ristretto o a singoli consiglieri ma non può stabilire a priori cosa farà il Presidente, il Comitato o il singolo Delegato.</i></p> <p><i>Solo il c.d.a. potrà stabilire nel dettaglio i compiti delegati, a chi delegarli e quali strumenti di controllo riservare a se stesso.</i></p> <p><i>Potrà apparire strano ai più, ma nella srl è invece possibile che sia l'atto costitutivo stesso a stabilire quali siano le funzioni delegabili dal Consiglio di Amministrazioni, quali i compiti che restano allo stesso e quali quelli dei singoli delegati.</i></p> <p><i>Potremmo quindi trovarci di fronte ad un atto costitutivo che sul punto stabilisce quanto segue:</i></p>
<p>ESEMPIO DI CLAUSOLA STATUTARIA</p>	<p><b>POTERI DEL C.D.A.</b></p> <p>In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale spetta unicamente al suo Presidente, a cui è delegata da parte di tutti i singoli membri, la tenuta della contabilità, la gestione dei libri, degli adempimenti e dei documenti contabili, fiscali e sociali, con ampia facoltà di affidare tali adempimenti a professionisti competenti per materia.</p> <p>L'amministrazione ordinaria e straordinaria viene esercitata dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni singolo membro è delegato il potere di .....</p> <p>(oppure)</p> <p>L'amministrazione ordinaria e straordinaria viene esercitata dal Consiglio di Amministrazione; al sig. xxxxxxxxxxxx, consigliere, è delegato il potere di gestire i rapporti con i fornitori, mentre al sig. yyyyyyyyyyyy, consigliere, è delegato il potere di gestire i rapporti con i clienti.</p> <p>In tutti i casi, la conclusione delle operazioni, degli atti e dei contratti, che realizzino l'oggetto sociale, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la cui volontà è rappresentata dalla</p>

# Il commercialista telematico

<p>LE CARATTERISTICHE DELLA “BUONA DELEGA”.</p>	<p>firma del suo Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare altri suoi poteri -rispettando i limiti di legge- ad un comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati.</p> <p><i>Ovviamente anche nella srl vanno tenuti in considerazione questi capisaldi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>la redazione del bilancio non è delegabile</b> e rimane di esclusiva competenza del consiglio (art.2475 c.c.);</li><li>b) <b>la responsabilità penale rimane, nel senso che ogni consigliere può teoricamente rispondere delle imputazioni, quanto meno per omessa vigilanza, a meno che non si possa dimostrare la necessità e l'effettività della delega, nonché il fatto che il delegato abbia agito contro le direttive ed all'insaputa del consiglio, che poteva “non sapere”;</b></li><li>c) <b>la responsabilità amministrativa rimane dell'intero consiglio</b>, anche se poi i singoli consiglieri possono rifarsi su quelli che hanno agito in modo non conforme ai propri doveri;</li><li>d) <b>la srl in quanto tale risponde nei confronti dei terzi per le irregolarità compiute da suoi singoli consiglieri delegati (ammesso che questi abbiano i poteri di firma e rappresentanza sociale).</b></li></ul> <p><i>Insomma, occorre sempre tener conto che la delega dev'essere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>necessaria</b>, in base alle dimensioni o alle caratteristiche della società, non solo per volume di affari ma anche per tipo di attività o per numero di soci;</li><li>b) <b>effettiva</b>, nel senso che sia “vera” e che il delegato abbia una sua autonomia effettiva, fermo restando il dovere di vigilanza del consiglio;</li><li>c) <b>qualificata</b>, nel senso che vanno delegate quelle funzioni che il delegato può svolgere con la dovuta qualificazione professionale. Questo per evitare la cosiddetta “testa d'uovo”.</li></ul>
<p> COMPITI DEL DELEGANTE E DEL DELEGATO</p>	<p><i>Il soggetto delegante (il consiglio) ha il potere di determinare non solo i limiti della delega, ma anche le modalità del suo esercizio, nonché il potere di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.</i></p>

# Il commercialista telematico

*Il consiglio ha anche il dovere di mantenere una costante vigilanza sul lavoro dei delegati.*

*A loro volta, i delegati, sia gli amministratori individualmente designati sia l'eventuale comitato esecutivo, devono:*

*1) curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;*

*2) riferire con una frequenza non superiore al semestre al consiglio sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione;*

*3) riferire con la stessa frequenza al consiglio sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.*

*Quando entrambi i soggetti, deleganti e delegati, adempiono correttamente alle loro funzioni, la società ne ricava un enorme vantaggio in termini funzionali ed inoltre le responsabilità restano chiare e ben delineate, con grande vantaggio di tutti. Anche dei terzi.*

*Fine.*



Fonti

*a) Orientamenti del notariato del Triveneto – massime 4 e 15 del settembre 2004;*

*b) Tribunale di Pordenone - 29.3.2001, n. 49/01;*

*c) Impresa 2007, 3, 417 Massimiliano Di Pace;*

*d) Società 2005, 6, 709 Alfonso Ghini;*

*e) Società 2004, 11, 1325 Vincenzo Salafia.*

Rag. Roberto Mazzanti – Commercialista – Revisore Contabile